

GIUSTIZIA

**Lista Falciani
utilizzabile
per le indagini
del Fisco**

Scarso ▶ pagina 16

Fisco e contribuenti. Secondo la Ctr della Lombardia per gli uffici è determinante solo l'attendibilità delle fonti di prova acquisite

Corretto usare la lista Falciani

Nel settore tributario non valgono le limitazioni previste dalla procedura penale

LA VIOLAZIONE

La sottrazione degli elenchi integra il reato di accesso abusivo ma senza impedire l'utilizzo delle informazioni

Alessandro Scarso

■ Si alla utilizzabilità dei **dati acquisiti illegittimamente** dall'amministrazione finanziaria attraverso la cosiddetta lista Falciani. Con sentenza 1072 del 29 gennaio e depositata il 27 febbraio, la Commissione tributaria della Lombardia ha statuito che l'amministrazione finanziaria può fondare i propri accertamenti su dati illegittimamente acquisiti (nel caso di specie, si trattava di dati contenuti nella lista Falciani in quanto - secondo la commissione tributaria regionale - l'amministrazione finanziaria può porre a fondamento della propria attività conoscitiva ogni dato comunque in suo possesso, essendo determinante solo l'attendibilità delle fonti di prova acquisite.

Siffatto principio - ad opinione dei giudici tributari regionali - trova conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la prova non subisce gli effetti della illegittimità come conseguenza necessaria della eventuale illecita acquisizione (Cassazione 8344/2001) in quanto in materia tributaria non vige il principio, presente invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irrisultalmente (Cassazione 8273/2003), dal momento che

la "inutilizzabilità" è una categoria giuridica valida solo per il processo penale.


Il contenzioso riguarda avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'Irpef relativa a più annualità - emessi sulla base esclusivamente dei dati contenuti nella cosiddetta lista Falciani - con cui erano stati ripresi a tassazione attività finanziarie detenute all'estero, e non denunciate nel quadro RW.

La sentenza della Ctr della Lombardia è destinata ad avere un profondo impatto sulle numerose controversie relative a dati contenuti nella Lista Falciani pendenti dinnanzi agli organi di giustizia tributaria, sinora orientati nel senso della non utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente.

Sulla scia dell'orientamento espresso dal Gip del Tribunale di Pinerolo, numerose commissioni tributarie hanno, infatti, statuito che i dati contenuti nella lista Falciani non possono in alcun modo essere utilizzati, essendo stati formati i documenti ivi contenuti attraverso la raccolta illegale di informazioni, trattandosi della stampa di files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il Falciani si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o quanto meno tacita di chi aveva il diritto ad escluderlo o, ammesso che fosse autorizzato all'accesso ai dati, quanto meno si è abusivamente trattenuto nel sistema nel momento in cui ha attuato la decisione di copiare i files per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento delle sue mansio-

ni, così integrando il reato di cui all'articolo 615-ter codice penale (Cassazione 24583/2011). L'orientamento contrario all'utilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti aveva trovato conforto nella più recente giurisprudenza dei giudici di legittimità, secondo cui - contrariamente a quanto espressamente statuisce la Ctr della Lombardia - anche in materia tributaria vige il principio della prova illegittimamente acquisita (si veda l'articolo 240, commi 3 e seguenti del codice di procedura penale), in considerazione della garanzia difensiva accordata, in generale, dall'articolo 24 della Costituzione (Cassazione n. 16570/2011).

Nonostante la Ctr della Lombardia si sia espressamente discostata dall'orientamento espresso dalla Ctp nella sentenza appellata (sentenza 196/25/12 del 6 novembre 2012), che aveva sancito la non utilizzabilità dei dati acquisiti illegittimamente, la decisione appellata è stata confermata. Ciò sul rilievo dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio, da parte del contribuente, circa il fatto che le somme contestate in quanto considerate reddito negli esercizi oggetto di accertamento in realtà non avreb-



bero natura reddituale, ma natura patrimoniale, trattandosi di disponibilità formatesi in anni lontani, e mai oggetto di apporti ulteriori rispetto al capitale originario. Di conseguenza, secondo la Ctr della Lombardia, la presunzione utilizzata dall'Ufficio in forza dell'articolo 12, Dl n. 78/2009, in forza del quale sussistendo disponibilità detenute all'estero, si presumerebbe, de iure, che queste sono costituite mediante redditi sottratti a tassazione, nel caso concreto sarebbe stata vinta dall'impianto probatorio addotto dal contribuente, formato da documenti contabili ufficiali, provenienti da istituti di credito, la cui veridicità e/o significatività non sarebbe stata contestata dalla amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | USO AMPIO

L'amministrazione finanziaria può fondare i propri accertamenti su dati illegittimamente acquisiti (anche attraverso la cosiddetta lista Falciani) in quanto - secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia - l'amministrazione finanziaria può porre a fondamento della propria attività conoscitiva ogni dato comunque in suo possesso, essendo determinante solo l'attendibilità delle fonti di prova acquisite

02 | IL PRINCIPIO

La decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia deriva dal fatto che in materia tributaria non vige il principio, presente invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente